



COMUNICATO UFFICIALE N. 376
Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. dal n. 428/AA al n. 432/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 428/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 453 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Gregorio ANTICO, e della società AC NARDO', avente ad oggetto la seguente condotta:

Gregorio ANTICO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. Nardo srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 6, del Comunicato Ufficiale n. 1 del Dipartimento Interregionale del 02/08/2024 per non avere lo stesso versato alla società S.S.D. Fidelis Andria 2018 la quota dell'incasso della gara di Coppa Italia di Serie D A.C. Nardò s.r.l. e S.S.D. Fidelis Andria 2018 disputata in data 01/09/2024, nonché per non aver trasmesso, entro cinque giorni dalla effettuazione della gara, al Dipartimento Interregionale il borderò dell'incasso (c.d. Mod. C1) e la ricevuta del bonifico comprovante l'avvenuta liquidazione della quota incassi spettante alla società S.S.D. Fidelis Andria 2018;

AC NARDO', per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Gregorio Antico;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Gregorio ANTICO,
 - Società AC NARDO', rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gregorio Antico;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gregorio ANTICO,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società AC NARDO';

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 429/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 478 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianpaolo LUIGI, Danilo CANNONE e della società ASD SANPOLESE 1961, avente ad oggetto la seguente condotta:

Gianpaolo LUIGI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sanpolese 1961, in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2025 - 2026 fino alla fine del mese di novembre 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone D del campionato di Prima Categoria ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2025 - 2026 fino alla fine del mese di novembre 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone D del campionato di Prima Categoria al sig. Cannone Danilo nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Danilo CANNONE, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Sanpolese 1961, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2025 - 2026 fino alla fine del mese di novembre 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Sanpolese 1961 militante nel girone D del campionato di Prima Categoria, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD SANPOLESE 1961, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Giampaolo Luigi e Cannone Danilo all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Gianpaolo LUIGI,
 - Sig. Danilo CANNONE,
 - Società ASD SANPOLESE 1961, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giampaolo Luigi;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gianpaolo LUIGI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Danilo CANNONE,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD SANPOLESE 1961;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 430/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 391 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Renato BUSSOLARI, Kevin Agyei SIAW e della società AC NUOVA FOLGORE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Renato BUSSOLARI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Nuova Folgore, in violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Nuova Folgore, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Agyei Siaw Kelvin nonché per avere consentito, e comunque non impedito, la sua partecipazione nella fila delle squadre schierate dalla società Nuova Folgore alle gare Academy C.F.C. S.R.L. S.S.D. - Nuova Folgore del 4.10.2025 e Montemarcianese S.S.D.A.R.L. - Nuova Folgore dell'11.10.2025, entrambe valevoli per il girone B del Campionato Under 17 Provinciale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità per la stessa;

Kevin Agyei SIAW, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Nuova Folgore, in violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Nuova Folgore, alla gara Academy C.F.C. S.R.L. S.S.D. - Nuova Folgore del 4.10.2025 valevole per il girone B del Campionato Under 17 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

AC NUOVA FOLGORE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Renato Bussolari ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Agyei Siaw Kelvin ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Renato BUSSOLARI,
 - Sig. Kevin Agyei SIAW,
 - Società AC NUOVA FOLGORE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Renato Bussolari;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Renato BUSSOLARI,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Kevin Agyei SIAW,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per la società AC NUOVA FOLGORE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 431/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 408 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo ESPOSITO, Giuseppe AMABILE e della società ASD REAL MARANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Vincenzo ESPOSITO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Marano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone A del campionato Under 14 Regionali al sig. Giuseppe Amabile in occasione delle gare A.S.D. Real Marano - Pol. Santa Maria Cilento del 6.10.2025, A.S.D. Blue Devils - A.S.D. Real Marano dell'11.10.2025, A.S.D. Real Marano - A.S.D. Sporting Soccer Cardito del 19.10.2025, Cavese S.r.l. - A.S.D. Real Marano del 25.10.2025, A.S.D. Massimo Perna - A.S.D. Real Marano dell'1.11.2025 ed A.S.D. Real Marano - S.S.D. Azzurri del 9.11.2025, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Giuseppe AMABILE, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Marano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Real Marano militante nel girone A del campionato Under 14 Regionali in occasione delle gare A.S.D. Real Marano - Pol. Santa Maria Cilento del 6.10.2025, A.S.D. Blue Devils - A.S.D. Real Marano dell'11.10.2025, A.S.D. Real Marano - A.S.D. Sporting Soccer Cardito del 19.10.2025, Cavese S.r.l. - A.S.D. Real Marano del 25.10.2025, A.S.D. Massimo Perna - A.S.D. Real Marano dell'1.11.2025 ed A.S.D. Real Marano - S.S.D. Azzurri del 9.11.2025, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD REAL MARANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Vincenzo Esposito e Giuseppe Amabile;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Vincenzo ESPOSITO,
 - Sig. Giuseppe AMABILE,
 - Società ASD REAL MARANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Vincenzo Esposito;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo ESPOSITO,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe AMABILE,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD REAL MARANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 432/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 407 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Benjamin Lee ROSENZWEIG, e della società US TRIESTINA CALCIO 1918, avente ad oggetto la seguente condotta:

Benjamin Lee ROSENZWEIG, all'epoca dei fatti presidente munito dei poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., in violazione:

1) del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17.4.2025, Titolo III), lettera A), punto 2), sub a.2), per avere lo stesso fatto in modo che la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., nonostante l'obbligo assunto con apposita dichiarazione resa il 6.6.2025 in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2025/2026, non tesserasse, entro il termine dell'1 agosto 2025, un allenatore in seconda della prima squadra;

2) del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17.4.2025, Titolo III), lettera A), punto 2), sub a.3), per avere lo stesso fatto in modo che la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., nonostante l'obbligo assunto con apposita dichiarazione resa il 6.6.2025 in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2025/2026, non tesserasse, entro il termine dell'1 agosto 2025, un allenatore del Portieri della prima squadra;

3) del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17.4.2025, Titolo III), lettera A), punto 1), lett. b) sub ii), per avere lo stesso fatto in modo che la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., nonostante l'obbligo assunto con apposita dichiarazione resa il 6.6.2025 in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2025/2026, non partecipasse, per la stagione sportiva 2025 - 2026, al Campionato Nazionale Under 17;

4) del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17.4.2025, Titolo III), lettera A), punto 1), lett. b) sub iv), per avere lo stesso fatto in modo che la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., nonostante l'obbligo assunto con apposita dichiarazione resa il 6.6.2025 in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2025/2026, non partecipasse, per la stagione sportiva 2025 - 2026, al Campionato Nazionale Under 15;

US TRIESTINA CALCIO 1918, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante all'epoca dei fatti, sig. Benjamin Lee Rosenzweig;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Benjamin Lee ROSENZWEIG,
 - Società US TRIESTINA CALCIO 1918, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Olivier Marc Centner;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Benjamin Lee ROSENZWEIG,
 - € 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione nel Campionato di Serie C 2025/2026 per la società US TRIESTINA CALCIO 1918;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina